

PROPOSTA

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NELLE QUALI NON E' APPLICABILE LA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, O PER VARIANTI A PERMESSI DI COSTRUIRE, COMPORTANTI MODIFICHE DELLA SAGOMA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 23 BIS DEL D.P.R. 6.6.2001 N.RO 380 E S.M.I. (COME INTRODOTTO DALL'ART. 30, COMMA 1, LETT. A) DEL D.L. 21 GIUGNO 2013 N.RO 69 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN L. 20/8/2013 N.RO 194.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica Dott.Luigi Barbieri che illustra il provvedimento da adottare;

CONSIDERATO che:

- a) a termini del 4° comma dell'art. 23 bis del T.U.E. di cui al D.P.R. 6.6.2001 n.ro 380 e s.m.i., come introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. A del D.L. 21.6.2013 n.ro 69 convertito, con modificazioni, in L. 20.8.2013 n.ro 194, i Comuni devono individuare, con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree all'interno delle zone omogenee A) di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e in quelle equipollenti, secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, nelle quali non è applicabile la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per interventi di demolizione e ricostruzione o per varianti a Permessi di Costruire, comportanti modifiche della sagoma;
- b) a termini dell'art. 21 bis della L.R. 6.6.2008 n.ro 16 e s.m.i. sono soggetti a S.C.I.A., tra gli altri, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere e) ed e bis) del comma 2, dell'articolo 10 della stessa L.R. 16/2008, comportanti la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o la ricostruzione di edifici crollati o demoliti nei limiti ed alle condizioni ivi stabilite. Nelle zone omogenee A), di cui al D.M. 2 aprile 1968, n.ro 1444 e nelle zone od ambiti ad esse assimilabili, gli interventi comportanti modifica

della sagoma possono essere soggetti a S.C.I.A. solo dopo l'assunzione della deliberazione di cui al precedente punto a);

c) la deliberazione comunale di individuazione delle aree di cui al precedente punto a):

è obbligatoria al fine di evitare l'attivazione dell'intervento sostitutivo regionale normato dall'art. 20 della L.R. 23.12.2013 n.ro 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria) e deve essere assunta anche nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenga di non individuare, nelle sopramenzionate zone A), le aree da escludere dall'applicazione della S.C.I.A.;

non è soggetta ad approvazione da parte né della Regione, né della Provincia in quanto la fonte statale di riferimento (art. 23 bis, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.) demanda l'adozione di tale atto soltanto al Comune, senza configurarla come variante al P.R.G. soggetta ad approvazione da parte Regionale o Provinciale;

CONSIDERATO altresì che:

a) il Comune è dotata di Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato con D.P.G.R. n.ro 287 del 14.09.1998 in base alla legislazione precedente alla legge urbanistica regionale (L.R. n. 36/97 e s.m.i); tale provvedimento di approvazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n.42 del 7.10.1998 e da tale data il P.R.G. è stato depositato assieme a predetto D.P.G.R. nella Segreteria Comunale a libera visione al pubblico, successivamente più volte aggiornato ed in parte modificato in forza di specifiche varianti approvate dalla Provincia di Genova o dalla Regione Liguria in base al regime di competenza;

RILEVATO che:

- il Piano Regolatore Generale Comunale individua le zone omogenee A) di cui al D.M. 2.4.1968 n.ro 1444 come:

ZONA RESIDENZIALE DI SALVAGUARDIA DI INTERESSE AMBIENTALE - Art. 10 - Zona A (RE-A) - regime applicabile MANTENIMENTO;

NUCLEO ABITATO DI SANTA GIULIA AMBITO DI CONSERVAZIONE RESIDENZIALI DI INTERESSE AMBIENTALE -Art.9 Zona A (NA) - regime applicabile CONSERVAZIONE;

- ulteriormente negli ambiti di MANTENIMENTO E CONSERVAZIONE di cui sopra si è operata una classificazione per singoli edifici distinguendo le tipologie di intervento in base a fattori di:
 - a) rilevanza monumentale;
 - b) rilevanza parziale o totale storico artistica;
 - c) di interesse parziale o totale ambientale;
 - e) in contrasto parziale o totale con l'ambiente;
 - f) organismi di villa e relative pertinenze;
 - g) altri edifici.
- sotto il profilo normativo la classificazione degli edifici ha determinato l'individuazione di criteri di intervento da seguire per operare sul patrimonio edilizio esistente definiti nelle N.d.A. e in schede tecniche allegate e nelle cartografie di riferimento;
- per la peculiarità del tessuto edilizio che conforma il centro storico di Lavagna ed i nucleo frazionale di Santa Giulia sono state dettate norme particolarmente rigorose art.8 - 9 delle N.d.A. che in alcuni casi specifici non escludono espressamente la demolizione dei fabbricati e la loro ricostruzione e/o sostituzione risultando quindi necessario individuare, all'interno di tali zone omogenee A), le aree nelle quali non sia applicabile la S.C.I.A. secondo il disposto di cui all'art. 23 bis, 4° comma, D.P.R. 380/2001 come introdotto dall'art. 30, 1° comma. Lett. A) D.L. 69/2013 convertito, con modificazioni, in L. 194/2013;

VISTA l'obbligatorietà di assunzione della deliberazione in parola ancora ricordata dalla Regione Liguria con nota 8.4.2014 PG/2014/73291;

RILEVATO che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento - Servizio Urbanistica geom. Pietro Bonicelli;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

1. di individuare le seguenti aree escluse dall'applicabilità dell'istituto della **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'** (S.C.I.A.) per gli interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a Permessi di Costruire, comportanti modifiche della sagoma delle costruzioni:
 - **ZONA RESIDENZIALE DI SALVAGUARDIA DI INTERESSE AMBIENTALE - Art. 10 - Zona A (RE-A) - regime applicabile MANTENIMENTO;**
 - **NUCLEO ABITATO DI SANTA GIULIA AMBITO DI CONSERVAZIONE RESIDENZIALI DI INTERESSE AMBIENTALE - Art.9 Zona A (NA) - regime applicabile CONSERVAZIONE;**
2. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta ad approvazione da parte né della Regione, né della Provincia di Genova in quanto nella fonte normativa statale di riferimento non risulta configurarsi quale atto di variante alla vigente strumentazione urbanistica;
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Pietro Bonicelli, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato quindi di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Lavagna, lì 23.06.2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Pietro Bonicelli)

Sulla su esposta proposta di Deliberazione si esprime **PARERE FAVOREVOLE/CONTRARIO** attestante la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii

Lavagna, lì 23.06.2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI ALLE IMPRESE E AL TERRITORIO

(Ing. Renato Cogorno)

Sulla su esposta proposta di Deliberazione si esprime **PARERE FAVOREVOLE/CONTRARIO** di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii

Lavagna, lì 23.06.2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI DI STAFF E TRIBUTI

(dott.ssa Enrica Olivieri)